

Regolamento sugli accantonamenti di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e

Art. 1 Scopo del regolamento

Il presente Regolamento sugli accantonamenti è emanato sulla base dell'art. 6 degli statuti di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e («fondazione») e definisce le regole per la costituzione di accantonamenti e riserve ai sensi dell'art. 48e OPP 2.

Art. 2 Principi di base e verifica periodica

1 Il Regolamento sugli accantonamenti definisce, nel rispetto della continuità nell'articolazione, nell'esposizione e nella valutazione, le condizioni quadro per la costituzione di accantonamenti e riserve e al contempo assicura che lo scopo previdenziale della fondazione sia garantito in qualsiasi momento.

2 Il perito in materia di previdenza professionale, se necessario, nella sua relazione esprime la propria opinione in merito agli accantonamenti e alle riserve. In seguito alla verifica del perito in materia di previdenza professionale, il Consiglio di fondazione controlla periodicamente il presente Regolamento sugli accantonamenti e lo adegua a eventuali nuove circostanze.

Art. 3 Struttura della fondazione

1 La fondazione offre ai beneficiari strategie d'investimento a scelta conformemente all'art. 1e OPP 2. Agli assicurati uscenti, in deroga agli articoli 15 e 17 LFLP, viene versato il valore effettivo dell'avere di previdenza al momento dell'uscita (art. 19a cpv. 1 LFLP). Anche la prestazione di vecchiaia viene erogata come prestazione in capitale. Gli assicurati quindi si assumono personalmente il rischio d'investimento. La fondazione non garantisce né i proventi né il capitale. Se le riserve per il contributo del datore di lavoro sono allocate sulla base di una strategia d'investimento, il relativo rischio d'investimento viene assunto dal datore di lavoro.

2 La fondazione gestisce una propria cassa di previdenza per ogni associazione professionale o datore di lavoro affiliato.

Per la copertura dei rischi di assicurazione di decesso e invalidità che si verificano prima che la persona assicurata raggiunga l'età pensionabile stabilita, la fondazione stipula uno o più contratti collettivi di assicurazione sulla vita con riassicurazione congruente. Nei confronti della/delle compagnia/e assicurativa/e il beneficiario è rispettivamente la fondazione. La fondazione versa i premi e rispetto alla/alle compagnia/e assicurativa/e ha diritto alle eccedenze.

Art. 4 Accantonamenti tecnici e riserve di fluttuazione

1 Gli accantonamenti tecnici vengono costituiti per la copertura dei rischi attuariali. Le riserve di fluttuazione vengono costituite per la copertura dei rischi d'investimento.

2 Per via della struttura della fondazione non è necessario costituire accantonamenti tecnici, ad eccezione dell'accantonamento per la garanzia dei premi (cfr. Art. 5), e riserve di fluttuazione a livello di fondazione.

3 Eventuali fondi liberi vengono gestiti a livello di cassa di previdenza. La commissione di previdenza decide in merito all'impiego dei fondi liberi.

Art. 5 Accantonamento per la garanzia dei premi

1 L'accantonamento per la garanzia dei premi viene costituito per coprire premi assicurativi non sufficientemente finanziati o un disavanzo per spese amministrative.

2 I proventi attribuiti a livello di fondazione e non spettanti a singole casse di previdenza, come eccedenze da contratti di assicurazione, eccedenze da spese amministrative, ecc. confluiscono nell'accantonamento per la garanzia dei premi. L'importo che eccede l'ammontare di un premio annuo del riassicuratore dell'accantonamento deve essere accreditato alle casse di previdenza.

3 Il Consiglio di fondazione decide la destinazione dell'accantonamento. Può destinare in qualsiasi momento i mezzi al finanziamento di premi assicurativi o alla copertura delle spese amministrative. Può anche decidere di accreditare le eccedenze derivanti dai contratti di assicurazione alle rispettive casse di previdenza.

Art. 6 Accantonamenti non tecnici

Vengono considerati non tecnici gli accantonamenti non costituiti direttamente per l'adempimento di obblighi di previdenza.

Art. 7 Riserve per il contributo del datore di lavoro

Eventuali riserve per il contributo del datore di lavoro esistenti e ancora da costituire, vengono gestite a livello di cassa di previdenza. Tali riserve vengono tenute come liquidità bancarie sotto forma di conto senza alcuna corresponsione di tassi d'interesse. Eventuali interessi negativi vengono addebitati. Su richiesta del datore di lavoro, le riserve per il contributo del datore di lavoro vengono investite con una strategia d'investimento. In questo caso l'entità delle riserve del datore di lavoro corrisponde al rispettivo valore attuale degli investimenti. Il datore di lavoro si assume il rischio di perdite sul cambio. Non vengono garantiti né i proventi né il capitale.

Art. 8 Lacune nel Regolamento sugli accantonamenti

Per i casi particolari per i quali il presente regolamento non prevede disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione applica una regolamentazione conforme allo scopo della fondazione.

Art. 9 Foro competente e diritto applicabile

Il Regolamento sugli accantonamenti è disciplinato dal diritto materiale svizzero. Per tutte le controversie fra la fondazione, datori di lavoro e aventi diritto sono competenti i tribunali designati conformemente all'art. 73 LPP. In tutti gli altri casi il foro competente è Svitto.

Art. 10 Modifiche al Regolamento sugli accantonamenti ed entrata in vigore

1 Il Consiglio di fondazione può, nel quadro delle disposizioni legali, modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento sugli accantonamenti così come lo scopo della fondazione.

2 Il presente Regolamento sugli accantonamenti entra in vigore il 31 dicembre 2020 e sostituisce la versione del 31 dicembre 2019.

Luogo, data

Consiglio di fondazione di Credit Suisse Fondazione collettiva 1e

X

Presidente

Martin Wagner

X

Vicepresidente

Bernhard Heusser
